

**COMUNE di NE**

***REGOLAMENTO di ACCESSO ai***  
**SERVIZI, ATTIVITA' e CONTRIBUTI**  
**EROGATI dai SERVIZI SOCIALI**  
**COMUNALI e di AMBITO TERRITORIALE**  
**SOCIALE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2013

# TITOLO I

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari, servizi sociali e socio - assistenziali di qualsiasi genere a persone residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale (di seguito denominato ATS).

La normativa di riferimento è costituita dalle Leggi nazionali e regionali in materia di servizi sociali:

- Legge 328/2000, Legge quadro sui servizi sociali, e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 109/98 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 12/2006 e ss.mm.ii.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina e riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

La conferenza di ATS intende perseguire le seguenti finalità:

- Garantire alle persone residenti dell'ATS pari opportunità di accesso ai servizi, malgrado le differenze territoriali;
- Promuovere la partecipazione responsabile delle persone al proprio benessere in base alle diverse possibilità socio - economiche;
- Assicurare pari dignità nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi garantiti a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

I contributi ed i servizi di seguito elencati saranno gestiti sulla base della disponibilità di bilancio del fondo di ATS, per quanto concerne le attività di ATS, e del bilancio dei singoli Comuni, per quanto concerne le attività comunali.

Gli interventi saranno calibrati sulle diverse realtà socio - culturali e territoriali dei tre Comuni componenti l'ATS al fine di creare una rete di servizi omogenea sul territorio così come previsto dalla normativa vigente in materia di servizi sociali.

### **Art. 2 Rinvio**

Le prestazioni agevolate in materia di servizi sociali, disciplinate dal presente Regolamento, sono erogate in base al D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii. e in base agli indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali, emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del comma 52 dell'articolo 59 della legge n. 449/1997.

Tali indirizzi sono comunque da considerarsi integrativi delle norme dettate a livello nazionale e regionale in materia di accesso ai servizi e partecipazione alla spesa e, in ogni caso, le norme suddette prevalgono rispetto alle presenti indicazioni.

## **Art. 3 Competenza**

E' intendimento della Conferenza di ATS operare per una progressiva gestione comune degli interventi comunali.

Gli interventi sociali e socio - assistenziali sono di competenza dei Comuni associati o del Comune singolo qualora sull'erogazione degli stessi a livello di ATS non sia stato trovato accordo organizzativo e finanziario comune secondo le procedure previste.

## **Art. 4 Beneficiari dei servizi**

Possono accedere ai servizi regolati dai presenti indirizzi i soggetti indicati dall'articolo 2 della Legge quadro 328/2000.

## **Art. 5 Valutazione della condizione economica e sociale del richiedente**

Per la valutazione delle condizioni di accesso e per la determinazione della modalità di partecipazione ai costi, vengono individuati dai Comuni dell'ATS specifici criteri economici e sociali.<sup>1</sup>

Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Definiscono altresì la condizione economica del richiedente eventuali ulteriori entrate escluse dall'ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, contributi diversi.

Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.

L'Ente erogatore, qualora lo ritenga necessario può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dell'utente relativamente agli anni precedenti l'attestazione ISEE presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

## **Art. 6 Condizioni per l'accesso e per la partecipazione alla spesa**

Un valore ISEE inferiore al minimo vitale è di norma condizione per accedere ai servizi sociali, socio - assistenziali e di prima necessità.

Viene inteso come "minimo vitale" un valore ISEE pari alla pensione INPS integrata al minimo dell'anno precedente arrotondato ai 10 € superiori.

Favoriscono la priorità di accesso e/o comportano riduzioni della compartecipazione dei costi, la presenza di istanze formulate dall'Autorità Giudiziaria a tutela di minori o incapaci, l'esistenza di un progetto individuale che prevede l'intervento richiesto - documentato dalla relazione del Servizio Sociale professionale -, la presenza nel nucleo di una persona disabile o non autosufficiente.

La famiglia con uno o più minori in affidamento, le famiglie con almeno due figli minori e le famiglie monogenitoriali con figli minori saranno favorite nell'accesso ai servizi e/o saranno destinatarie di agevolazioni accessorie nella compartecipazione ai costi.

Un valore ISEE inferiore al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione ISEE e/o nel caso sia stato verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il possesso di beni di lusso o valore, l'effettiva convivenza con soggetti le cui condizioni reddituali permettano di sostenere il richiedente del servizio).

Il richiedente partecipa in modo diversificato al costo dei servizi, in relazione alla propria condizione economica e sociale, secondo l'ISEE.

In considerazione dei principi sopra esposti, per i servizi con partecipazione alla spesa, l'Ente erogatore si impegna a stabilire un tetto massimo di importo mensile a carico dell'utente, proporzionale al reddito, al fine di tutelare le persone con necessità di cure e sostegno sociale particolarmente elevati.

La condizione di disabilità, riconosciuta dall'ASL competente in base alla normativa nazionale vigente rappresenta fattore di agevolazione per l'accesso ai servizi e di priorità per l'iscrizione nelle liste di attesa.

Il diversamente abile, per l'accesso ai servizi dove è prevista la partecipazione alla spesa, è tenuto a documentare la propria condizione socio - economica.

La partecipazione ai costi del disabile è soggetta a specifici criteri indicati in atti di indirizzo e programmazione emanati dalla Regione Liguria.

## **Art. 7**

### **Procedimento per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali**

La domanda per l'accesso al sistema integrato dei servizi può essere presentata direttamente dall'utente o da un suo delegato.

E' compito del Servizio sociale professionale richiedere ogni documentazione utile ad attuare verifiche dirette, anche attraverso visite domiciliari, al fine di valutare la situazione sociale ed economica del richiedente.

L'utente che richiede un intervento di natura sociale, oltre all'attestazione ISEE, deve documentare, mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la composizione della famiglia, l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti, eventuali entrate non documentate dalla dichiarazione ISEE.

Per la compilazione della attestazione ISEE si rimanda alle linee guida disposte dalla normativa nazionale vigente.

I richiedenti possono ottenere gratuitamente l'assistenza alla compilazione del modello ISEE presso i CAAF (centri autorizzati di assistenza fiscale).

Presso l'ATS è disponibile l'assistenza all'autocompilazione della documentazione relativa agli ulteriori criteri economici e sociali.

Il trattamento dei dati, funzionale all'applicazione dell'ISEE, avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 130/2000<sup>ii</sup> e da ogni ulteriore provvedimento nazionale e locale relativo alla sicurezza dei dati personali.

## **Art. 8**

### **Coinvolgimento dei familiari nel progetto assistenziale**

I parenti del richiedente possono essere convocati, ove il Servizio Sociale Professionale lo ritenga necessario e possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze del soggetto che richiede il servizio.

Al fine di valutare la condizione economica dei soggetti tenuti agli alimenti viene considerato l'ISEE degli stessi, nonché ulteriori criteri definiti o da definirsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del comma 52 dell'articolo 59 della legge n. 449/1997.

Quando i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli articoli 433<sup>iii</sup> e 437<sup>iv</sup> del Codice civile, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero dei costi di quanto erogato, ferma restando la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 570 del Codice Penale.<sup>v</sup>

## **Art. 9**

### **Mancanze, situazioni provvisorie e mutamenti**

Per gli interventi dove è prevista l'attestazione ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa, la mancata presentazione della stessa comporta il pagamento della compartecipazione nella misura massima prevista.

Il servizio può essere erogato in attesa della presentazione dell'attestazione ISEE, previa sottoscrizione dell'impegno da parte dell'utente o di chi se ne assume la responsabilità a partecipare alla spesa secondo i criteri stabiliti.

Il mancato pagamento della quota dovuta dall'utente o da chi per lui interessato, può comportare la sospensione e/o la revoca dei benefici concessi e darà luogo all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito.

Spetta agli utenti informare l'ufficio circa i mutamenti delle condizioni familiari, economiche ed occupazionali del nucleo, attraverso la presentazione di una nuova documentazione con decorrenza dell'eventuale modifica tariffaria dal 1° giorno del mese successivo alla formale consegna dell'ISEE rettificato.

L'utente è altresì tenuto a comunicare all'Ente erogatore eventuali sostanziali miglioramenti della situazione socio - economica.

## **Art. 10**

### **Adozione dei provvedimenti**

I provvedimenti finali sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Gli interventi di ATS sono adottati dal responsabile del servizio o dal Dirigente del Comune di residenza, su proposta degli assistenti sociali referenti fatta propria dal Coordinatore responsabile di ATS, sulla base della dotazione di bilancio definita dalla conferenza di ATS.

Gli interventi di carattere comunale sono adottati dal Dirigente o dal responsabile di servizio competente, del Comune di residenza del richiedente interessato, su proposta degli assistenti sociali referenti, sulla base della dotazione di bilancio.

## **Art. 11**

### **Controlli amministrativi e verifiche**

Il servizio sociale del Comune nell'ambito delle proprie funzioni e competenze dispone controlli, come previsto dalla normativa in materia di ISEE, rispetto alla veridicità della documentazione prodotta o delle dichiarazioni rese, avvalendosi della collaborazione della Polizia municipale, di altri Enti o uffici o della Guardia di Finanza. Il beneficiario dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione in merito ad eventuali variazioni rispetto alla propria situazione socio - economica.

Sia i provvedimenti favorevoli che quelli di rigetto dall'assistenza vengono comunicati agli interessati dal Responsabile del procedimento del singolo Comune in forma scritta. In caso di rigetto deve essere fornita adeguata motivazione. Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso in base alle normative vigenti.

## TITOLO II

### **INTERVENTI SOCIALI e SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **CAPO I**

#### **I contributi**

### **Art. 12 Natura e durata dei benefici**

Sono previsti contributi economici, servizi sociali e servizi socio-assistenziali.

L'assistenza economica sarà preferibilmente integrata o sostituita con servizi di diversa tipologia, al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

I contributi economici possono avere carattere continuativo o temporaneo.<sup>vi</sup>

Sono denominati "*contributi continuativi*" i contributi a persone o famiglie le cui condizioni di disagio si protraggono nel tempo assumendo carattere di cronicità e per le quali non si prevede una prospettiva di miglioramento o di emancipazione. Tali contributi hanno generalmente durata di un anno, alla fine del quale, qualora permangano le condizioni di bisogno, deve essere ripresentata da parte del beneficiario richiesta di prosecuzione, con contestuale aggiornamento della documentazione. Sarà compito degli operatori rivalutare l'opportunità e le condizioni della eventuale prosecuzione dell'intervento.

Sono denominati "*contributi temporanei*" i contributi erogati a favore di persone o famiglie per le quali è previsto un progetto di autonomia, in cui il sussidio economico è necessario per superare una fase di vita particolarmente critica e rappresenta uno strumento utile o di incentivo per il raggiungimento di determinati obiettivi. Tali contributi hanno durata variabile in relazione al progetto individuale.

In ogni caso in cui si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia secondo valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, l'intervento assistenziale può consistere nel pagamento totale e/o parziale per conto dell'interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce, ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, altri generi di carattere primario, rette poste a carico dell'utente per la fruizione di servizi, ecc.

### **Art. 13 Istruttoria per i contributi**

L'istruttoria consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento sulla situazione economica e sociale del richiedente mediante visita domiciliare;
- indagine circa le condizioni socioeconomiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, qualora necessario.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un progetto specifico, avente le finalità esplicitate all'articolo 1, redatto dall'assistente sociale competente per zona, contenente le indicazioni sulla situazione personale e/o familiare, gli obiettivi e, qualora necessario, le possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente. (Allegato A)

L'ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari, nonché all'accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti. Tra gli altri elementi potranno essere considerate le spese di prima necessità nonché contributi regionali o altri emolumenti derivanti da bandi specifici.

Per semplici interventi di sostegno economico non è prevista la redazione di progetto e l'erogazione potrà avvenire sulla base dell'esame amministrativo della documentazione economica del nucleo familiare richiedente.

Qualora non risultino stanziati adeguate somme nel bilancio di previsione, il responsabile di procedimento comunica tale circostanza al richiedente senza svolgere ulteriori accertamenti istruttori.

## **Art. 14**

### **Documentazione da presentare per i contributi**

Per interventi di sostegno economico deve essere presentata la seguente documentazione:

- richiesta di intervento indirizzata al Comune;
- certificazione ISEE aggiornata, valida e completa. I redditi disponibili devono essere quelli relativi all'anno precedente (salvo il periodo in cui non siano ancora disponibili le relative certificazioni);
- autocertificazioni degli ulteriori elementi assunti dal Comune come criteri integrativi di selezione dei beneficiari
- copia delle spese sostenute (spese per alloggio, utenze...)

Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il termine per la conclusione del procedimento di contributo è di 30 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Il termine per l'erogazione del contributo è di 15 giorni successivi alla liquidazione.

## **Art. 15**

### **Controlli amministrativi e verifiche**

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Dirigente od il responsabile dei servizi sociali attiva verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Il beneficiario dell'intervento, comunque, è tenuto a comunicare ogni variazione della situazione socioeconomica propria e dei propri familiari obbligati agli alimenti.

Di conseguenza l'ufficio rivaluterà il progetto riferito al nucleo familiare.

Inoltre gli operatori potranno richiedere l'ausilio della Polizia municipale per espletare ulteriori verifiche.

La richiesta e la documentazione verranno valutate dagli operatori a seguito di visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente ed all'eventuale rapporto informativo redatto dalla Polizia municipale.

## **Art. 16**

### **Azioni di rivalsa per contributi indebiti**

I cittadini che abbiano riscosso contributi in base a dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme indebitamente introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.<sup>vii</sup>

*CAPO II*

## **Altre tipologie di intervento**

### **Art. 17**

#### **Interventi per favorire l'integrazione sociale**

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili a tutte le aree di competenza del sistema integrato di servizi sociali previsto dalla legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dalle Leggi regionali e dai piani triennali dei servizi sociali e, in particolare, per quanto riguarda i soggetti diversamente abili alla Legge 104/1992 e consistono in interventi dalla stessa normativa previsti ed individuati.<sup>viii</sup>

Tali interventi, essendo diversi e molteplici per natura e finalità, saranno trattati con riferimento alle disponibilità di bilancio, alle condizioni socio - economiche del soggetto richiedente e/o del nucleo familiare, all'entità ed alla natura dell'intervento stesso e comunque disposti con apposito provvedimento.

Tra gli interventi per favorire l'integrazione sociale, l'Ente attua esperienze di inserimento lavorativo che devono avere carattere terapeutico e riabilitativo, ed essere attuate in collaborazione con i competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si possono attivare anche esperienze rivolte a soggetti a rischio emarginazione.

### **Art. 18**

#### **Affido familiare**

L' affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà temporanea. Attraverso l' affidamento il bambino incontra una famiglia - anche monoparentale - diversa da quella di origine che accogliendolo, di norma presso di sé, s'impegna ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, accuditivi, educativi, di mantenimento e di istruzione, valorizzandone le risorse e garantendogli il rispetto della sua storia, degli affetti e delle sue relazioni significative.

Obiettivo principale, ove possibile, è il rientro del minore nella sua famiglia, valorizzando le risorse della stessa.

L'affidamento familiare può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

L'affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e come modificata dalla L.149/01:

- Affidamento disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi sociali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
  - Affidamento in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale ordinario) quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.
- Il Comune provvede a:

1. formalizzare l'affido familiare consensuale attraverso la sottoscrizione di un impegno da parte degli affidatari e delle famiglie di origine;
2. assicurare forme di sostegno e aiuto economico a favore della famiglia affidataria ;
3. assicurare all'affidatario ed alla famiglia di origine del minore il necessario sostegno psichico e sociale per tutta la durata dell'affido, in collaborazione con i servizi sanitari competenti sul caso.
4. I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Il Comune può erogare alla famiglia affidataria contributi economici anche in riferimento alle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato. Le modalità per definire l'entità dell'intervento a carico del Comune sono definite da apposito atto della Giunta comunale.

## **Art. 19**

### **Sostegno socio- educativo**

Il sostegno socio-educativo è l'intervento di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio che si attua attraverso un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative. definite da apposito atto della Giunta comunale.

Per tale servizio può essere richiesta una contribuzione al nucleo familiare, definita da apposito atto della Giunta comunale.

## **Art. 20**

### **Affido educativo**

Si tratta di interventi educativi individualizzati a beneficio di minori e/o adulti in situazioni di handicap fisico, psichico, sensoriale e/o in situazione di emarginazione finalizzati a facilitare i processi di integrazione.

Gli interventi riguardano i minori che manifestino problemi derivanti da carenze educative, determinate dall'assenza di figure genitoriali o dall'incapacità di queste a svolgere un adeguato compito educativo ed a creare un ambiente familiare idoneo alla crescita armonica dei loro figli.

Di norma l'affido educativo viene attivato su situazioni familiari di minori affidati ai servizi sociali da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

Oltre al sostegno al minore affidato, è obiettivo del servizio stimolare le famiglie a recuperare uno stile di vita sereno e rapporti più equilibrati al loro interno.

Gli incontri protetti sono generalmente rivolti a nuclei familiari multiproblematici dove l'Autorità giudiziaria ha stabilito la necessità di una supervisione da parte di una figura educativa nei momenti di incontro tra il minore ed i genitori.

## **Art. 21**

### **Centro di aggregazione giovanile**

I Comuni facenti parte dell'ATS possono organizzare sul proprio territorio attività di socializzazione.

Il centro di aggregazione giovanile offre occasioni di relazioni educative positive tra minori creando momenti di socializzazione particolarmente significativi ed integrando le diverse fasce di età attraverso la gestione autonoma di spazi ed attrezzature destinate all'attività libera. L'apertura coincide con il calendario scolastico (settembre - giugno).

L'organizzazione, i destinatari e le fasce di contribuzione da parte degli utenti vengono stabilite contestualmente all'attivazione delle attività di cui sopra con deliberazione della Giunta comunale.

## **Art. 22**

### **Centro estivo**

Durante il periodo di chiusura della scuola è prevista l'organizzazione del centro estivo. Il centro estivo offre la possibilità di vivere esperienze significative di socializzazione con i coetanei durante le vacanze estive, periodo durante il quale è forte l'esigenza di individuare tempi e luoghi di aggregazione. Il servizio favorisce il sorgere di un senso di appartenenza e di responsabilità attraverso la formazione di gruppi di gioco ed attività, l'organizzazione di momenti significativi come feste, tornei, la mediazione alla pratica di attività motorie e sportive legate agli ambienti marino e terrestre.

L'organizzazione, i destinatari e le fasce di contribuzione da parte degli utenti vengono stabilite contestualmente all'attivazione delle attività di cui sopra con deliberazione della Giunta comunale.

## **Art. 23**

### **Assistenza domiciliare**

L'assistenza domiciliare è diretta alle persone o alle famiglie che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado di soddisfare le esigenze personali e domestiche.

Il suo scopo è di garantire le condizioni indispensabili per la permanenza delle persone nell'ambiente familiare.

L'assistenza domiciliare consiste in interventi volti a garantire l'igiene della persona, l'organizzazione e l'igiene dell'abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché ogni altro intervento volto a consentire l'accesso ai servizi esistenti sul territorio ed alle attività ricreative e culturali, in collegamento anche con i servizi sanitari.

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare, previa predisposizione da parte del coordinatore d'ambito di una graduatoria per l'accesso in caso di richieste in numero superiore rispetto alle disponibilità di bilancio, è disposta dal Dirigente o dal Responsabile competente, in base ad un progetto elaborato dall'assistente sociale referente, congiuntamente con gli interessati.

Per la predisposizione della graduatoria si fa riferimento alla data di presentazione della domanda e alle condizioni socio - economiche del potenziale utente:

- Grado di autonomia funzionale;
- Risorse familiari e di rete;
- Indicatore della Situazione economica equivalente.

La partecipazione alla spesa da parte degli utenti è definita da apposito atto deliberativo della Giunta comunale, sulla base delle indicazioni espresse annualmente dalla Conferenza di ATS, predisposto in base a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad aggiornare annualmente la certificazione ISEE, pena la corresponsione della quota più alta prevista dal regolamento.

## **Art. 24**

### **Asilo nido**

Per il servizio in oggetto si fa riferimento alle disposizioni attualmente in atto nei singoli comuni. Per il Comune di Lavagna si fa riferimento, inoltre, al vigente Regolamento dell'Asilo Nido Comunale.

## **Art. 25**

### **Servizi residenziali e semiresidenziali**

E' previsto l'inserimento residenziale e semi - residenziale di anziani, soggetti diversamente abili, minori e adulti con problemi sociofamiliari nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno.

L'accoglienza in struttura protetta in forma residenziale dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto delle risorse territoriali, in collaborazione per quanto di competenza con il servizio ASL.

## **Art. 26**

### **Integrazione rette per ospitalità presso strutture residenziali**

Le rette dovute per il ricovero di persone anziane o di adulti non autosufficienti sono, di norma, a carico degli stessi.

Nel caso in cui l'interessato, il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale della retta di ricovero, effettuati anche gli accertamenti sulle persone obbligate in base all'art. 433 del Codice Civile, il Comune si farà carico di integrare la parte restante della retta fino al completo pagamento della stessa.

Per gli utenti beneficiari di pensione occorre tener conto della quota parte che il soggetto ha diritto a trattenere per sé (25% della pensione minima INPS).

L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'ente di ricovero al Comune per la quota di sua spettanza.

Il comune non provvede ad integrare la retta per i cittadini inseriti in strutture private, salvo nei casi di emergenza valutati dai servizi sociali. In tal caso il richiedente deve provvedere immediatamente a presentare la richiesta di inserimento in struttura convenzionata.

Le modalità per definire l'entità dell'intervento a carico del Comune sono definite da apposito atto deliberativo della Giunta comunale, predisposto in base:

- A quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e seguenti del presente regolamento;
- All'ammontare della retta di ricovero;
- Alla disponibilità finanziaria del richiedente;
- Alla partecipazione alla spesa da parte dei parenti tenuti per legge ex art 433 CC.

## **Art. 27**

### **Inserimento di minori in strutture residenziali**

I minori soggetti a provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 23, lettera "c" del D.P.R. 616/1977,<sup>ix</sup> e i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile l'affidamento familiare, possono essere inseriti in comunità educative di tipo familiare.

L'Amministrazione comunale del Comune di residenza del minore, ovvero il Comune al quale l'Autorità giudiziaria competente ha affidato il minore, ha competenza rispetto alla corresponsione della retta di ricovero, fatte salve le rivalse verso terzi.

## **Art. 28**

### **Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale**

I Comuni facenti parte dell'ATS, nella gamma degli interventi volti a facilitare l'inclusione socio - lavorativa di persone in condizione di fragilità clinica e sociale, che non sono in grado di sostenere una

normale attività lavorativa, attiva appositi interventi di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso gli inserimenti socio - lavorativi protetti.

Gli inserimenti socio - lavorativi protetti costituiscono un'occasione di apprendimento e di crescita della persona anche in ambito lavorativo; vengono attivati attraverso la formulazione di progetti individualizzati che vedono coinvolti più servizi come i servizi sociali, i servizi territoriali della ASL, altri servizi, a seconda delle competenze, e l'impresa o ente accogliente.

Gli interventi di facilitazione all'inserimento occupazionale possono essere attuati presso Associazioni, Cooperative, Aziende private o pubbliche ed altre risorse del mondo produttivo territoriale convenzionati, con l'erogazione di un rimborso spese in relazione all'attività svolta.

Gli inserimenti vengono realizzati attraverso percorsi individuali nei quali la durata, la frequenza e l'individuazione degli ambiti avviene in relazione alla valutazione delle abilità - potenzialità del soggetto espletata dai competenti servizi territoriali della ASL. Sono rivolti a cittadini che siano soggetti affetti da disagio psichico, disabilità, dipendenza od a rischio emarginazione.

Lo strumento di sostegno e mediazione in ambito lavorativo è l'inserimento lavorativo protetto. Tale strumento ha l'obiettivo di far acquisire al soggetto capacità lavorative specifiche finalizzate ad un eventuale sbocco occupazionale o a permettere la permanenza nel mondo del lavoro anche senza l'obiettivo dello sbocco occupazionale.

Per quanto riguarda le quote da erogare per i vari interventi saranno individuati importi differenziati in rapporto alla tipologia dei soggetti ed al relativo progetto individualizzato.

## **Art. 29**

### **Servizio di trasporto disabili**

Il servizio trasporto è organizzato da ogni comune per utenti disabili da e per i centri semiresidenziali. Possono accedere tutti i soggetti interessati che presentino specifica istanza al servizio competente, che provvede all'organizzazione dei tempi insieme al soggetto incaricato del trasporto.

Il servizio è organizzato dal comune sulla base delle disponibilità di bilancio.

## **Art. 30**

### **Altri interventi socio-assistenziali**

L'amministrazione comunale può deliberare, in presenza di adeguata disponibilità finanziaria, l'istituzione di attività e servizi sociali e socio assistenziali rivolte a particolari categorie di cittadini quando previste da leggi dello Stato e Leggi Regionali.

Con lo stesso provvedimento saranno - in tal caso - stabilite le modalità di pagamento o esonero dalla compartecipazione alle spese di servizio.

## **TITOLO III**

### ***DISPOSIZIONI VARIE***

## **Art. 31**

### **Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione comunale effettua controlli, avvalendosi delle modalità indicate nella delibera di Giunta comunale n° 203

del 31/08/2011 “Indirizzi della Giunta in merito all’azione di contrasto all’evasione fiscale” ed in base alle più recenti normative in materia di emersione fiscale.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota indebitamente ricevuta dal richiedente e quant’altro previsto dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 32** **Riservatezza dei dati**

Per il trattamento dei dati personali conseguente alla gestione dei servizi sociali, si rinvia al vigente regolamento comunale ad oggetto “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle vigenti norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 33** **Forme di gestione dei servizi sociali**

Per la gestione dei servizi sociali d’ambito nonché per i servizi comunali, l’autorità territoriale d’ambito e i singoli comuni possono avvalersi delle forme previste dall’articolo 49 della legge regionale n.16/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché di quanto previsto dal d.P.C.M. 30 marzo 2001.<sup>x</sup>

## **Art. 34** **Norme finali**

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti dei servizi sociali precedentemente adottati. (Regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e l’accesso ai servizi sociali distrettuali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 63 del 27/10/1994)-

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge e dei regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni scaturenti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso, qualora con esso contrastanti.

## PROGETTO DI INTERVENTO

### CONTENUTI progetto di intervento:

- Notizie relative all'inquadramento anagrafico del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- Descrizione della situazione sociale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- Eventuale coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti del richiedente;
- Precisazione obiettivi distinguendo tra quelli a breve, medio e lungo termine;
- Modalità e durata di erogazione intervento;
- Verifiche previste rispetto agli obiettivi.

<sup>i</sup> Legge 08/11/2000, n. 328 Articolo 25 1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 109

## 2. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata .

3. Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima <sup>(10)</sup>.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 <sup>(11)</sup>.  
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente <sup>(12)</sup>.  
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni <sup>(13)</sup>.

---

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Articolo 59 comma 52 legge n. 449/1997. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, **gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti**, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

D.L. 31-5-2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010

Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria

In vigore dal 10 febbraio 2012

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

<sup>ii</sup> Art 7 dlgs n. 130/2000

1. L'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 ( Trattamento dei dati ). - 1 . Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

---

Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.

2 . I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo art. 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.

3 . Ai fini dei controlli formali di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

4 . I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.

<sup>iii</sup> Art 433 cc All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

<sup>iv</sup>Art 437 cc Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria

<sup>v</sup> Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

[I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [452, 1432, 146 c.c.], o comunque serbandolo una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (1) [147, 316 c.c.] o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

[II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).

[IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

<sup>vi</sup> **Articolo 42 legge regionale Liguria n. 12/2006** . Prestazioni per contrastare il disagio economico Gli Ambiti Territoriali Sociali e, se necessari percorsi integrati sociosanitari, il Distretto Sociosanitario provvedono all'erogazione, nei confronti di persone e famiglie, di benefici economici, destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti di cittadinanza, per contrastare lo stato di povertà e facilitare la fruizione dei servizi scolastici, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro. Le prestazioni di carattere economico, secondo le compatibilità di bilancio e le definizioni dettate dal Piano, consistono in particolare in:

- a) contributi economici, temporanei o continuativi, al fine di raggiungere la soglia di "reddito minimo";
- b) titoli per l'acquisto di prestazioni assistenziali;
- c) prestiti d'onore a persone e famiglie, al fine di superare difficoltà economiche e sociali;
- d) azioni dirette a favorire l'acquisizione della prima casa, destinate alla formazione di nuove famiglie o allo sviluppo di quelle esistenti.

---

3. Il Piano Sociale Integrato Regionale, per garantire sul territorio ligure pari opportunità a tutti i cittadini, emana indirizzi generali per le prestazioni indicate nel presente articolo, che dovranno trovare conseguente e concreta programmazione nella pianificazione locale.

<sup>vii</sup> 496 CP Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale [357], o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

<sup>viii</sup> Legge n. 104/1992

art 8 Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art 9

Servizio di aiuto personale.

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

- a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
- c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a) , b) , c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art 10

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

---

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1- bis . Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (1).

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

#### Art 13

##### Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap .

- 
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
- 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16<sup>ix</sup> Articolo 23 D.P.R. n. 616/1977 Specificazione.
- Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente (beneficenza pubblica n.d.r.) le attività relative:
- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
  - b) all'assistenza post-penitenziaria;
  - c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
  - d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

#### <sup>x</sup> **Articolo 49**

##### *Modalità di affidamento dei servizi sociali*

1. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali, i Distretti sociosanitari e le altre Istituzioni pubbliche, che esercitano attività in materia di assistenza, possono stipulare con i soggetti di cui al Titolo II contratti, convenzioni, protocolli di collaborazione, accordi di programma ed altre forme di intesa, quali la "progettazione partecipata", secondo le indicazioni previste dal d.P.C.M. 30 marzo 2001, in cui si privilegia il confronto tra più soggetti e più offerte, tenendo comunque conto degli elementi di qualità dell'offerta, escludendo l'indirizzo del massimo ribasso e prevedendo standard per la valutazione dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni individuate.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2001, G.U. 14/08/2001 n. 188

Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona

Art. 1

1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per:
  - a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;
  - b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
  - c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;

---

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.

Art. 2

I soggetti del terzo settore

1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Art. 3

Le organizzazioni di volontariato

1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.